



COMUNE DI COLOGNE  
PROVINCIA DI BRESCIA  
\*\*\*\*\*

# Regolamento

## per la disciplina del commercio

## su aree pubbliche

ai sensi del Titolo II – Sezione III  
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.01.2017)

# Sportello Unico attività produttive

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

4. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

### ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- I. **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;
- II. **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
- III. **posteggio extramercatale:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione;
- IV. **mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- V. **mercato stagionale:** quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- VI. **scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- VII. **tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- VIII. **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- IX. **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- X. **imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- XI. **legge regionale:** la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- XII. **disposizioni attuative:** la d.g.r. 27 giugno 2016, n. X/5345;

- XIII. **S.C.I.A.** : la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- XIV. **Registro Imprese**: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
- XV. **Ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XVI. **S.U.A.P.**: lo Sportello Unico Attività Produttive;
- XVII. **Responsabile**: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

### **ART. 3 – OBIETTIVI**

1 Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
- b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
- c) d.g.r. 27 giugno 2016, n. X/5345
- d) strumenti urbanistici comunali vigenti
- e) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica incolumità,.

### **ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.

### **ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

- 1. Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.

### **ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI**

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) sulle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

### **ART. 7 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Funzionario Responsabile designato.

2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il personale del S.U.A.P. svolge anche la funzione di agente accertatore.

3. Il Comando di Polizia Locale eseguirà le attività di seguito elencate:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- Effettuazione della spunta;

- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e relativo incasso;
- Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo;
- Emanazione delle conseguenti sanzioni.

4. I provvedimenti definitivi di accertamento di violazioni di particolare gravità, o di reiterazione, di cui al successivo art. 10 spetta al Responsabile:

#### **ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

#### **ART. 9 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

4. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti di legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

#### **ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

#### **ART. 11 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dallo stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

## **ART. 12 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI**

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:

- a) nell'atto istitutivo dei mercati o delle fiere deve essere indicato l'orario di svolgimento;
- b) i mercati e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione;
- d) nessuna limitazione giornaliera e settimanale per l'esercizio in forma itinerante.

2. Il Responsabile provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario del mercato in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nella scheda relativa.

4. Qualora il giorno di mercato cada in giornata festiva religiosa o civile, lo stesso può essere effettuato in date diverse o in luoghi diversi.

## **ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli a motore di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini.

2. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio.

3. E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

4. La propaganda religiosa, politica o sindacale è ammessa all'interno delle aree in questione previo assolvimento degli obblighi di legge.

## **ART. 14 - CONDOTTA DEI VENDITORI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori.

4. Sono parimenti vietate le grida e gli schiamazzi, l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

## **ART. 15 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale OSAP, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento della tassa osap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (quest'ultima non si applica per i posteggi extra mercato), che verranno rimosse nei modi e tempi stabiliti dal competente servizio comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio così come previsto del vigente Regolamento Comunale OSAP.

3. In caso di spunta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento della tassa calcolata su tutta la superficie del posteggio indipendentemente dall'area effettivamente utilizzata.

4. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

## **ART. 16 – LIMITI – DIVIETI - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi, in originale .

2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.

3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

4. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie e di sicurezza, salvo il divieto di vendere:

- a) bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S;
- b) le armi e gli esplosivi;
- c) gli oggetti preziosi.
- d) Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza
- e) In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto

5. In caso di vendita di merci antiche od usate, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di esporre cartello informativo in posizione ben visibile al pubblico indicante "prodotto usato" oppure "cosa antica".

6. L'operatore commerciale deve avere sempre al seguito la specifica documentazione relativa alla sanificazione delle merci usate poste in vendita.

7. Sono vietate la vendita, l'esposizione e l'offerta in vendita di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Le merci in violazione sono sequestrate e distrutte secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 17 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI E FIERE**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera: se non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

2. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse, ed in quest'ultimo caso il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono consultabili presso il S.U.A.P.

3. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.

## **ART. 18 – VARIAZIONI**

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.

3. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) anzianità di presenza sul mercato;
- d) anzianità di iscrizione al registro imprese;

- e) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

## **ART. 19 - CARTA DI ESERCIZIO - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itineranti residente deve risultare valicata, prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

3. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione al S.U.A.P.

4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

### **ART. 20 - ISTITUZIONE**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare determina:

- l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
- l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- alla diversa superficie dei posteggi.

...3. Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione di posteggio all'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi mercatali sono individuati nei seguenti raggruppamenti merceologici: a) SETTORE ALIMENTARE; b) SETTORE ALIMENTARE GASTRONOMIA, c) SETTORE NON ALIMENTARE. Qualora un titolare di concessione ponga in vendita articoli appartenenti a diversi raggruppamenti, il posteggio verrà classificato secondo il criterio della prevalenza (almeno 60% della superficie espositiva) della tipologia merceologica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento così come modificato. A decorrere dal subingresso successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, così come modificato (salvo che si tratti di subingresso nell'intera azienda) il titolare di posteggio potrà porre in vendita solamente articoli appartenenti al proprio raggruppamento merceologico.

### **ART. 21 – ATTIVITA' IN AREE MERCATALI**

1. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico.

2. Per ottenere la suddetta concessione periodica e la relativa autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare istanza al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società:

- ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare);
- d) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- e) il settore od i settori merceologici;
- f) l'eventuale tipologia merceologica se imposta;
- g) i titoli di priorità che intende far valere.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

4. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al S.U.A.P. entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

6. Sull'istanza di revisione il S.U.A.P. è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione.

7. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

8. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 4 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

## **ART. 22 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI**

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

## **ART. 23 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è di competenza del Responsabile.

2. La concessione dei posteggi ha una durata pari ad anni dodici.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

## **ART. 24 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nell'autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infingersi nel suolo con chiodi, anelli o altro. In ogni caso, non devono intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- c) l'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini sanzionatori, con la misura della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico, per la misura eccedente quella della concessione;
- d) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;

- e) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- f) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- g) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
- h) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
- i) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- j) è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- k) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- l) è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori ed al termine del mercato il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- m) è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- n) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- o) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale.
- p) le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico – sanitari, nel caso di prodotti alimentari e di 50 cm. per gli altri generi. Solamente per calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante, fiori e quadri, articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.
- q) è vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e posteggio e quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare.
- r) gli operatori devono mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e non devono ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.
- s) devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
- t) i prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme). Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, semprechè il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. 114/98. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la revoca della concessione del posteggio verrà effettuata successivamente al termine del procedimento penale in caso di condanna.

#### **ART. 25 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.

2. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

#### **ART. 26 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.

2. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio sulla base di un'apposita graduatoria

approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico.

3. Per ottenere la suddetta concessione periodica e la relativa autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare istanza al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) l'iscrizione nel registro delle imprese in qualità di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
- d) gli estremi di ubicazione dell'azienda;
- e) la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita, derivanti da coltura e/o allevamento;
- f) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/01; -
- g) il periodo dell'anno in cui vuole effettuare la vendita;

4. Ai fini della formulazione della graduatoria con la procedura di cui all'articolo 21 saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

5. Per la revoca della concessione suolo agli operatori si applicano le norme sulla revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 10 e 11, e nel caso in cui perdano la qualifica di produttore agricolo.

6. La concessione annuale del posteggio ha validità fino al 07 maggio.

Dal 1 al 20 aprile di ciascun anno il produttore agricolo assegnatario di posteggio dovrà inviare telematicamente al Settore S.U.A.P. autocertificazione circa il mantenimento del possesso della qualifica di produttore agricolo e dei dati inerenti la propria azienda.

7. Il produttore agricolo è autorizzato alla vendita dei soli prodotti derivanti dalla propria attività agricola e lavorati.

#### **ART. 27 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

#### **ART. 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

#### **ART. 29 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro l'orario indicato nella relativa Scheda Tecnica, applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate e nel rispetto dei settori merceologici (alimentare gastronomico – alimentare non gastronomico - non alimentare).

2. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per il settore del commercio su area pubblica.

3. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente dà comunque origine alla registrazione come presenza.

4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, se non occupati dagli aventi diritto, saranno messi a disposizione esclusivamente all'imprenditore agricolo che ha dato la disponibilità alla spunta applicando il criterio di cui ai precedenti commi 1 e 2. In caso di assenza di imprenditori agricoli i posteggi saranno messi a disposizione esclusivamente a chi effettua la vendita di generi alimentari, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi.

#### **ART. 30 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI**

1. Viene prevista la possibilità di effettuare edizioni straordinarie dei mercati.

2. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.

3. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

#### **ART. 31 – INDENNIZZO – RIMBORSI - RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

#### **ART. 32 – MERCATI IN ATTO**

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

2. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori, l'indicazione della tipologia merceologica del singolo posteggio.

3. In occasione di spostamenti temporanei del mercato, lo stesso, ovvero con i medesimi posteggiatori occupanti le medesime metrature concesse, si trasferisce nel parcheggio dei Bersaglieri di Via Santa Maria

## **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **ART. 33 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al SUAP del Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. L'eventuale provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

#### **ART. 34 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.

2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra.

3. A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;

b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;

c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;

e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

4. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica

5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree limitrofe al mercato o fiera, ed è necessario comunque rispettare un minimo di distanza pari a mt 500 dall'area mercatale.

6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

#### **ART. 35 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario.

2. A fronte di particolari esigenze comprovate da motivi imperativi di interesse generale, il Sindaco può emettere motivata ordinanza di regolamentazione degli orari di esercizio, anche riferita a particolari zone del territorio.

#### **ART. 36 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI.**

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 34 comma 4, 5 e 6 si applicano anche nei confronti degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

#### **ART. 37 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE.**

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di

prodotti.

3. Le aree destinate alle fiere sono individuate dalla giunta comunale

#### **ART. 38 – MODALITA' PER PARTECIPARE ALLE FIERE.**

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- c) gli estremi dell'autorizzazione (o S.C.I.A.) posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;
- d) le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare;
- e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) i prodotti che intende commercializzare.

2. Le domande devono essere inviate al S.U.A.P..

3. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

5. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed al posteggio assegnato, unitamente alle modalità di partecipazione:

- giorno di svolgimento della fiera
- orario di vendita e orario per il montaggio e smontaggio delle attrezzature
- numero ed ubicazione del posteggio
- modalità di pagamento del plateatico e relativo importo.

6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non dà origine a rilascio di concessione di posteggio con durata pluriennale e di specifica autorizzazione amministrativa.

#### **ART. 39 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA.**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti, determinate in sede di Conferenza Unificata Stato –Regioni del 5 luglio 2012 ed integrate dalle disposizioni emanate da Regione Lombardia.

2. Vengono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione.

3. In via principale i criteri che verranno utilizzati per la redazione delle graduatorie saranno:

- maggiore anzianità di partecipazione alla fiera riferita all'impresa commerciale
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese riferito all'attuale imprenditore
- in caso di parità si utilizzerà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento obbligatoriamente alle varie autorizzazioni di cui è titolare.

4. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2.

#### **ART. 40 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.**

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al

precedente articolo 39.

#### **ART. 41 – ESERCIZIO TEMPORANEO E FIERE NON CALENDARIZZATE**

1. Si rinvia al Regolamento delle sagre, fiere e feste;

## **AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO E AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E**

#### **ART. 42 - POSTEGGI FUORI MERCATO**

1. Per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 21 e 22.

#### **ART. 43 – ASSEGNAZIONE AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO.**

1. La durata della concessione viene prevista in anni dodici per i titolari di autorizzazione alimentare e non alimentare e per anni 1 per imprenditori agricoli.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 22, ad eccezione dei posteggi degli imprenditori agricoli liberi che verranno assegnati a turno su richiesta di imprenditori agricoli, la cui domanda viene valutata dal Responsabile.

3. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.

4. In caso di istituzione o modifica di posteggi sparsi, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

#### **ART. 44 - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI DEI POSTEGGI FUORI MERCATO.**

1. L'ubicazione delle aree attualmente in atto per i titolari di autorizzazione alimentare e non alimentare e per gli imprenditori agricoli, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, sono indicati nella scheda "Allegato B".

#### **ART. 45 - AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. Per esercitare le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle aree e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 21 e 22.

#### **ART. 46 – ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. La durata della concessione viene prevista in anni dodici.

2. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.

3. In caso di istituzione o modifica di aree, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

#### **ART. 47 - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. L'ubicazione delle aree attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, sono indicati nella scheda "Allegato C".
2. La tassa osap delle aree attualmente in atto e oggetto di bando di cui all'articolo 45 è quella stabilita dalla giunta comunale.

## **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E TUTELA DELLA PUBBLICA IN COLUMITA'**

### **ART. 48 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti mediante conferimento negli appositi contenitori.

### **ART. 49 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'.**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.
2. I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l'obbligo di presentare:
  - se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
  - se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.
3. Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:
  - possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chlowatt;
  - devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia marcato CE;
  - devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
  - devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
  - non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
  - che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
  - non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi.
4. Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.

5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 50 – Allegati**

1. Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica sono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

### **ART. 51 - VIGILANZA**

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.

2. Gli appartenenti al S.U.A.P. e la Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 6/2015, il personale addetto al S.U.A.P. svolge funzioni di agente accertatore relativamente alle violazioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **ART. 52 – SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6, 29 ter e 33 della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

- a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
- c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- h) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 47: da € 500 ad € 3.000;
- i) mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblica incolumità di cui al precedente articolo 48: da € 500 ad € 3.000;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;
- l) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450;
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25: da € 100 ad € 450;
- n) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;
- o) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000
- p) per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla disciplina delle vendite solidaristiche di cui all'articolo 43: da € 100 ad € 500.

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

#### **ART. 53 - RISARCIMENTO DANNI.**

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

#### **ART. 54 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 54 articoli e 02 Allegati, entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

## Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

### SCHEMA DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del venerdì**
- b) Ubicazione: **piazza Garibaldi**
- c) Orario: **dalle ore 07.30 alle ore 13.30**
- d) Superficie complessiva dell'area del mercato: **mq 2030,00**
- e) Superficie complessiva destinata ai posteggi: **mq 1157,00**
- f) Totale posteggi: n. **24, di cui;**
- **n. 3 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare gastronomico;**
  - **n. 6 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare non gastronomico;**
  - **n. 14 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;**
  - **n. 1 riservati ai produttori agricoli;**
- g) Dislocazione dei posteggi:
1. **su area scoperta: tutti**
  2. **su area coperta: nessuno**
  3. **box fissati al suolo: nessuno**
  4. **vani in muratura: nessuno**
- h) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il SUAP comprensiva di:
- i) L'accesso all'area del mercato è consentito: **a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita**
- l) Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita**
- m) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento, avverrà:
1. **alle ore 7.00 alla presenza del personale incaricato del Servizio Polizia Locale.**
- n) Tipologie merceologiche escluse: art. 16 del presente Regolamento
- o) Spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: **piazza Don Milani, parcheggio del Municipio**
- p) Elenco posteggi presso il Mercato Settimanale con indicazione posteggio, dimensioni posteggio, titolare concessione e tipologia merceologica.

POSTEGGIO N.	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA*
1	10,0X6,0	ALIMENTARE	
2	7,5X4,5	ALIMENTARE	GASTRONOMIA
3	9,5X5,5	NON ALIMENTARE	
4	9,0X5,0	NON ALIMENTARE	
5	11X5,0	NON ALIMENTARE	
6	9,5X5,5	NON ALIMENTARE	
7	8,0X5,0	ALIMENTARE	GASTRONOMIA
8	9,0x6,0	ALIMENTARE	
9	11x5,0	NON ALIMENTARE	
10	7,0x5,5	ALIMENTARE	
11	10x4,5	AGRICOLO	
12	10x5,0	ALIMENTARE	GASTRONOMIA
13	11x6,0	NON ALIMENTARE	
14	9,0x5,0	NON ALIMENTARE	
15	9,0x5,0	ALIMENTARE	
16	9,5x5,0	ALIMENTARE	
17	7,5x5,0	NON ALIMENTARE	
18	10x5,5	NON ALIMENTARE	
19	9,5x6,0	NON ALIMENTARE	
20	10,5x4,5	NON ALIMENTARE	
21	6,0x3,5	ALIMENTARE	
22	9,0x5,5	NON ALIMENTARE	
23	11x5,5	NON ALIMENTARE	
24	9,0x5,0	NON ALIMENTARE	

*Allegato “B” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO**

**1 POSTEGGI FUORI MERCATO PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE  
NESSUNO**

**2 POSTEGGI FUORI MERCATO PER IMPRENDITORI AGRICOLI  
NESSUNO**

*Allegato "C" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDE DESCRITTIVE AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

ATTIVITA' ARTIGIANALI

a) Denominazione: Chiosco Fiori.

Delibera istitutiva : Giunta Comunale n. 184 del 16.12.2014

b) Ubicazione: Via Santa Maria foglio 12 mappale 13 parte

c) Caratteristiche: mq 30 circa

RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

a) Denominazione: Edicola

Delibera istitutiva : Giunta Comunale n. 145 del 29.07.2015

b) Ubicazione: Via Brescia foglio 19 mappale 364 parte

c) Caratteristiche: mq 56 circa

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

*Non presente*